

MARCHE DA BOLLO
VERSARE CON
MOD. R24

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THANATOS"

ATTO COSTITUTIVO

In Roma, Via Nomentana n° 761, si sono riuniti il giorno 07.09.2022 per costituire

un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

- Merola Alessandro Luigi, nato a Roma (Rm) il 19.12.1995 e residente a Roma in Via Deserto di Gobi 19, codice fiscale MRLLSN95T19H501B;
- Scarpati Mirko, nato a Napoli (Na) il 20.09.1989 e residente a Arzano in Via Napoli 12, codice fiscale SCRMRK89P20F839E;
- Veneziano Gennaro, nato a Napoli (Na) il 31.05.1999 e residente a Napoli in Via Posillipo 276, codice fiscale VNZGNR99E31F839X;
- De Monte Daniele, nato a Roma (Rm) il 10.08.1996 e residente a Roma in Via Filomusi Guelfi 15, codice fiscale DMNDNL96M10H501K.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Merola Alessandro il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. De Monte Daniele. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, viene approvato alla unanimità.

ART 1 - L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nello Statuto Sociale di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle commerciali marginali.

ART 2 - L'Associazione sportiva dilettantistica non ha scopo di lucro ed ha come



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



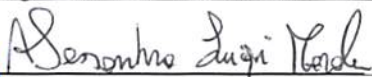
oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica di e-sports e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dal CONI, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina; organizzazione di corsi per attività motorie varie anche a favore di soggetti diversamente abili.

ART 3 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

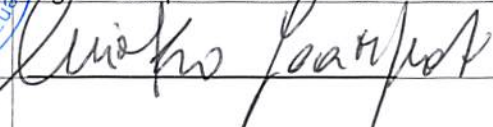
I presenti deliberano, inoltre, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, che l'associazione venga denominata "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

THANATOS", in breve "A.S.D. THANATOS" con sede in Roma, Via Nomentana n. 761 e nominano i seguenti Signori quali componenti del Consiglio Direttivo:

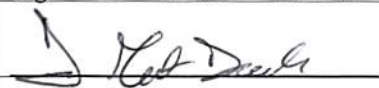
Sig. Merola Alessandro Luigi PRESIDENTE che firma per accettazione



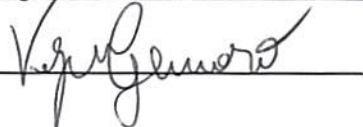
Sig. Scarpati Mirko VICE-PRESIDENTE che firma per accettazione



Sig. De Monte Daniele SEGRETARIO che firma per accettazione



Sig. Veneziano Gennaro CONSIGLIERE che firma per accettazione







FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Alessandro Luigi Neri

Sig. Luigi Neri

Sig. D. Neri

Sig. Vipuljennoro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano	
N. .	2406
Serie	3
Data	22/09/2022
REGISTRATO CON EURO	
C34080	
IL DIRIGENTE	



ALLEGATO A)

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THANATOS"

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, via Nomentana n.761, un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THANATOS", in breve "A.S.D. THANATOS".

Essa si prefigge quale scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport e dei giochi elettronici competitivi, attraverso l'esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di giocatori, nonché la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, dell'ASI e GEC e dei suoi Organi. Oltre all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali



Provincia di Roma 5 - Tr

per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e amatoriali, in particolare nelle discipline legate al mondo dei giochi competitivi elettronici e di altri sport della mente, con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, dell'ASI e di GEC e dei suoi Organi;

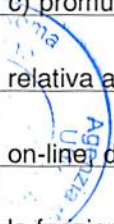
b) promuovere il progresso e la divulgazione della cultura del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti, anche mediante l'organizzazione di gare, conferenze, mostre, convegni, fiere, iniziative pubblicitarie e di comunicazione, nonché ogni altro evento o iniziativa appropriata operando, se del caso, con persone fisiche e giuridiche, quali Associazioni di settore, sia italiane sia estere, Istituti di cultura a carattere nazionale o territoriale, Autorità pubbliche competenti ed enti vari;

c) promuovere lo studio di ogni questione legale, tecnica, commerciale o economica relativa allo sviluppo, produzione, marketing e distribuzione in qualsiasi forma, anche on-line del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti; fornire informazioni legislative e giurisprudenziali a livello nazionale, comunitario ed internazionale a favore dei Soci;

d) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; e) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

f) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, piscine, campi e strutture sportive di vario genere;





h) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

i) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

m) attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca;

n) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

o) promuovere gli sport elettronici competitivi in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la promozione e la diffusione di gadget con l'ausilio di ogni strumento considerato idoneo, tra cui pagine di Social Network, siti internet, materiale vario.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita



associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;



c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli



obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 12 – L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.



L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

a) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

c) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

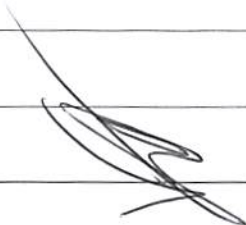
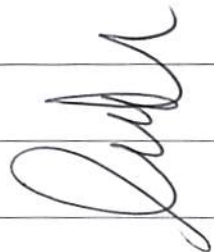
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il





numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri ivi scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) predisporre i regolamenti interni;

c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

d) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;

e) deliberare circa l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) ^{Acc} compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.



Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È

composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in

carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione,

la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,

ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa, può essere nominato un revisore unico.

Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli

atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci. Tali

documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a

disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea

con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche

fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le

obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che

perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità

di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della

Legge 23/12/1996, n. 662 diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Articolo 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto

valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge

vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

